



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **MILANO** SEZIONE **7**

riunita con l'intervento dei Signori:

- MAININI ELISABETTA** Presidente e Relatore
- BERTOLO ROBERTO** Giudice
- SALVO MICHELE** Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3395/2016
depositato il 17/05/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068200602778) TRIB.ERARIALI 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068200700064) IVA-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169008894) TRIB.ERARIALI 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169008894) IRPEF-ALTRO 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169008894) IRPEF-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169008894) IVA-ALTRO 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169008894) IVA-ALTRO 2002

contro:

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

0 CAGLIARI

proposto dai ricorrenti:

2 FIRENZE FI

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 3395/2016

UDIENZA DEL

01/06/2017 ore 15:00

N°

4779/07/17

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13.07.2017
Il Segretario /
Gruosso Annamaria
[Signature]



(segue)

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 3395/2016

UDIENZA DEL

01/06/2017 ore 15:00

CORTI AW. N.°

[Redacted text]

[Large redacted area]

USO RICERCA E STUDI

¶ **Ricorso avverso Equitalia Nord spa per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento N. 068 2016 90087...** relativa a tre cartelle di pagamento di cui due mai notificate ed emessa dall'agente della riscossione pro tempore per la provincia di Milano.

La società () socio unico, in persona del suo amministratore delegato, regolarmente rappresentato e difeso in giudizio ai sensi dell'art. 12, Dlgs 546/92, ricorreva in data 27/04/2016 contro l'Agente della riscossione, avverso l'intimazione di cui sopra, nella quale veniva contestato il mancato pagamento dell'importo complessivo di € 162.283,74 richiesto in tre cartelle esattoriali, di cui due e precisamente, la N. 068 2006 02778 la n. N.068 2007 00064, asseritamente notificate dall'Agente rispettivamente il 5 gennaio 2007 ed in data 17 febbraio 2007, ma in realtà mai notificate alla ricorrente che ne sarebbe venuta a conoscenza solamente all'atto della ricezione via pec dell'intimazione citata.

Contestava la mancata ricezione- notifica delle cartelle sopra riportate, eccepandone inesistenza e comunque nullità derivata dell'intimazione di pagamento dei relativi debiti per € 30.178,06 ed € 4.719,96, limitatamente alle due sole cartelle impugnate ex art. 19, co.3 D.lgs 546/92, mai notificate.

Avuta conferma dagli estratti di ruolo esibiti in sede di accesso, della natura tributaria della pretesa da parte dell'ufficio Entrate di Milano I, deduce che l'indirizzo della ricorrente cui sarebbero state notificate le cartelle veniva indicato in " 12 -5022 Firenze" che all'epoca non coincideva né coincide con il domicilio fiscale, né con la sede legale della società che dall'ottobre 2006, era in Firenze, 17.

Il vizio a base dalla mancata ricezione, in assenza di *relata* di notifica allegata o desumibile dalla intimazione di pagamento, costituiva motivo di impugnativa delle cartelle presupposte, di cui eccepiva la nullità per decadenza, in capo alla controparte, del potere di riscossione delle somme iscritte per inosservanza del termine di cui all'art. 25 DPR n. 602/73.

Equitalia si costituiva in giudizio telematicamente in data 10/05/2017, con controdeduzioni e deposito di documenti, con richiesta di rigetto del ricorso, opponendo l'irrelevanza del mutamento del domicilio all'Agente della riscossione, non risultando peraltro alcuna variazione comunicata dalla contribuente.

La società depositava memoria successiva del 19/05/2017, eccependo l'irrituale costituzione in giudizio con strumenti telematici di Equitalia, considerato che ai sensi del Decreto direttoriale MEF del 15/12/2016 l'entrata in vigore delle norme applicative sul processo tributario telematico per la Lombardia " è stata prevista per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 aprile 2017 e cioè incardinati successivamente a tale data.

Di conseguenza, non solo le controdeduzioni non possono essere considerate ammissibili per mancata sottoscrizione dell'atto da parte del difensore di Equitalia, in difetto dell'applicabilità sulla "firma elettronica qualificata o firma digitale", ma parte resistente sarebbe decaduta dal poter di indicare le prove e di sollevare eccezioni per costituzione tardiva ed in via sostanziale, per lesione del diritto di difesa avendo impedito alla ricorrente di depositare entro il termine previsto dalla art. 32 D.lgs 546/92 scadente l'11 maggio prova contraria documentale su quanto argomentato dall'Agente della riscossione..

All'udienza di trattazione le parti insistono sulle rispettive opposte conclusioni

La Commissione, esaminato il fascicolo e i documenti allegati ritiene fondato il ricorso.

Rileva l'irrituale costituzione in giudizio di Equitalia, con modalità telematica, anche per gli effetti sul deposito degli atti e documenti prodotti ai sensi dell'art. 16-bis D.lgs. 546/92, nonostante che il Decreto Dirett. Finanze del 15/12/2016, in attuazione al Regolamento disciplinante l'uso di strumenti informatici e telematici del PT (D.M. 163/2013) abbia fissato il rispetto delle regole tecniche per i processi tributari della Regione Lombardia, per gli atti processuali relativi ai ricorsi ed appelli notificati a partire dal 15/04/2017.

Nel presente caso, la procedura utilizzata ha comportato la costituzione in giudizio non sottoscritta di fatto da Equitalia, non potendosi applicare la firma digitale e tra l'altro con deposito di documenti acquisiti agli atti tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 32 co.1 Dlgs 546/92 dei venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, con l'effetto di renderli irrilevanti al fine di decidere, per decadenza della parte alla produzione.

Anche se è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass.18962/05- Cass. 2925/10) che la costituzione in giudizio, tardiva o irrituale della parte resistente non comporta l'inammissibilità, ma la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio, dovendole riconoscersi il diritto di difendersi così come previsto dall'art. 24 Costituzione, in questo caso esso non può essere esteso alla possibilità della parte resistente di far salvi anche gli atti e le prove di cui intende avvalersi per inefficacia sostanziale degli applicativi in via telematica delle procedure, soprattutto in considerazione del fatto che il termine di cui all'art. 32 è da considerarsi perentorio anche in assenza di espressa previsione legislativa per lo scopo che persegue e per la funzione che adempie rispetto al principio di difesa e a quello di contraddittorio.

Sulla eccezione della mancata notifica delle due cartelle presupposte all'atto di intimazione, la ricorrente ha dato prova che il 15 /01/2007 e il 16/02/2007, giorni delle presunte notifiche, che Equitalia ritiene eseguite all'indirizzo, in realtà la società aveva sede in viale Giovine Italia n.17, in Firenze; che tale indirizzo corrispondeva al domicilio fiscale comunicato



all'Amministrazione finanziaria con la dichiarazione dei redditi ed IVA dell'anno di imposta 2005 trasmesse telematicamente nell'ottobre 2006 e validità a tutti gli effetti.

Secondo l'art. 26 Dpr 602/73, che rinvia all'art. 60 DPR 600, infatti le notifiche, salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, va fatto al domicilio fiscale del destinatario (art.60, co. 1, lett c); domicilio fiscale che per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 58 Dpr 600, coincide con il Comune in cui si trova la loro sede legale, o in mancanza la sede amministrativa.

Le variazioni o modificazioni dell'indirizzo, di cui all' art 60 comma 3 Dpr 6008 (allora vigente) stabiliscono che per le persone giuridiche esse, se non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno valenza ai fini delle notificazioni dal trentesimo giorno successivo a quello di ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art.36 ed in caso di omessa comunicazione, che la notificazione è validamente eseguita nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione.

E' provato in atti che la società aveva cambiato la sua sede legale e quindi il proprio domicilio fiscale da Borgo _____ a Italia;

che aveva puntualmente indicato alla Amministrazione finanziaria, il nuovo indirizzo della sede legale nella dichiarazione dei redditi trasmessa nell' ottobre 2006;

che pertanto le notifiche delle cartelle di pagamento, riprodotte negli estratti di ruolo come avvenute nel gennaio e febbraio 2007, non sono mai state eseguite al domicilio fiscale della società, quindi inesistenti e affette da nullità assoluta, con l'effetto che non potendo essere ricondotte, sotto diversi profili, al modello legale di cui agli art. 137 e ss c.p.c. e 60 DPR 600/73, l'Amministrazione risulta decaduta dalla possibilità di esercitare il potere di chiedere la pretesa tributaria contenuta in cartelle mai notificate e presupposte all'intimazione impugnata.

P. Q. M. .

La Commissione, in accoglimento della domanda di ricorso, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n. 068 2006 02778 e alla cartella n. 068 2007 0006. _____, confermando nel resto. Condanna Equitalia Nord al pagamento delle spese del giudizio a favore della ricorrente che liquida in € 3000,00, oltre accessori di legge e c.u.t.

Milano, 1/06/2017

il Presidente estensore
Elisabetta Mainini

